

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
V SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace avv. Emanuela Artone ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49925 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05 GIUGNO 2020 tra

CLIENTE

- *ATTORE*

E

BANCA

- *CONVENUTA*

OGGETTO: azione di accertamento di credito e di condanna al pagamento somme (estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta di rimborso delle commissioni, e della provvigione per l'intermediario pagate dall'attore)

CONCLUSIONI: come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato il 23 luglio 2019, l'attore conveniva dinanzi a questo Ufficio la BANCA affinché, accertata la violazione delle disposizioni di legge sull'estinzione anticipata dei contratti bancari e finanziari, la condannasse alla restituzione della somma "*indebitamente trattenuta*" di euro 1.057,75 quale quota versata, non dovuta e a suo avviso illegittimamente trattenuta in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto dello stipendio.

Esponeva parte attrice che il 7 luglio 2017 concludeva contratto di "*delegazione del quinto dello stipendio*" n. OMISSIS con la convenuta, per un importo di euro 7644.00= con un piano di ammortamento di 84 rate mensili di 91 euro ciascuna; che il contratto prevedeva costi per commissione del finanziatore di accensione del finanziamento, pari ad euro 657.97: commissioni per la gestione del finanziamento, euro 379.99, la provvigione dell'intermediario di euro 687,96; che in data 29 gennaio 2019 l'attore estingueva anticipatamente il contratto, versando l'intero ammontare delle 66 rate residue; che veniva stornata la somma di euro 298,32 a titolo di commissioni di gestione. L'attore precisava che, invano, aveva richiesto la restituzione delle maggiori somme dovute: che, infatti, a suo avviso, le commissioni del finanziatore di accensione del finanziamento, sono legate sia alla fase di stipula che alla fase di gestione del contratto, e dunque devono intendersi "*recurring*". Si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito la correttezza del proprio operato, essendo pari ad euro 298,32, già

*Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Avv. Emanuela Artone, n. 13888 del 28 agosto 2020*

corrisposto, l'importo dovuto: che non devono essere restituite invece all'attore, le ulteriori somme a titolo di commissione di accensione e la provvigione dell'intermediario del credito, in quanto costi chiaramente riferibili ad attività prodromiche alla concessione del prestito; che infatti, sono rimborsabili i costi sicuramente recurring, cioè che corrono nel tempo, mentre non sono rimborsabili i costi up front ossia maturati ancor prima che il prestito sia erogato: che la giurisprudenza e l'ABF hanno chiarito che, quando dalla lettera del contratto non è chiaro quale commissione fosse addebitata recurring e quale up front il calcolo del rimborso segue il criterio *pro rata temporis*; che il rimborso, in generale, opera esclusivamente per le commissioni remunerative di un'attività corrente nel tempo. Ecceppiva la convenuta che, nel contratto in esame, è indicata chiaramente la natura dell'attività cui afferiscono le commissioni, nell'art IV, lettere a-b-c.

La domanda deve essere respinta.

Osserva il Giudice di Pace che l'art. XI del contratto sottoscritto tra le parti, (in atti prodotto), prevede che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto; in particolare, è previsto che il mutuante rimborsa al consumatore le commissioni di gestione del finanziamento di cui all'art IV lettera B, In misura proporzionale al numero di rate non maturate, e le spese di esazione delle quote di cui all'art. IV lett D , con lo stesso criterio *pro rata temporis*: al contrario non saranno rimborsate al consumatore le commissioni di cui all'art IV lettere A) e B) (per la quota parte già maturata), e la provvigione di cui alla lettera C.

Alla luce delle richiamate clausole, contenute nel contratto sottoscritto dall'attore, la domanda è quindi infondata. Occorre aggiungere che l'art. 16 par.1 della Direttiva 2008/48 UE, intitolato "*Rimborso anticipato*", dispone quanto segue: "*il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi ed i costi dovuti per la restante durata del contratto*": il par. 2 dispone: "*in caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (...)*".

L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B. (Dlgs 1.9.93, modificato con Dlgs 141/2010), prevede che "*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore*": il creditore ha diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 2 del TU., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato.

Ai "*costi recurring*" si deve applicare il principio della competenza economica, atteso che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, essi sono da rilevare "*pro rata temporis*".

Quanto ai costi up front in essi rientra la commissione bancaria e la provvigione di intermediazione, che attengono esclusivamente al momento genetico del rapporto; si tratta, evidentemente, di attività poste in essere al fine della costituzione del rapporto, che prescindono del tutto dalla durata del rapporto, e sulle quali dunque, non incide l'estinzione

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Giudice di Pace di Roma, Avv. Emanuela Artone, n. 13888 del 28 agosto 2020*

anticipata dello stesso, attività che devono essere remunerate, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario, nell'estinguere anticipatamente il finanziamento.

In definitiva, per l'evidenziata ragione, non si ravvisa alcuna clausola abusiva o vessatoria, atteso che la scelta unilaterale del consumatore, di anticipare l'estinzione del finanziamento, non può certamente tradursi in un danno per il soggetto mutuante che, comunque, per il periodo della vigenza del rapporto, ha posto in essere una serie di attività e sostenuto costi.

Quanto alla sentenza CGUE 942 in data 11.9.19, in primo luogo essa non è stata resa in relazione a fattispecie sorta nell'ordinamento italiano; inoltre, la Direttiva 48/2008/CE art. 16 par. 1, ha comunque efficacia verticale, con ciò intendendosi che l'interessato può far valere solo nei confronti dello Stato una assoluta imperfetta attuazione della direttiva, mentre essa non ha efficacia "orizzontale" tra privati, con conseguente impossibilità, per il giudice, di procedere alla disapplicazione della normativa italiana (il cui contrasto con la direttiva peraltro non è dimostrato).

Osserva quindi il GdP, che legittimamente la convenuta, a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento, ha provveduto al rimborso degli interessi ed i costi dovuti per la restante durata del contratto, trattenendo, invece le commissioni di accensione e le provvigioni dell'intermediario finanziario riferite alla sola parte già eseguita del contratto, ciò in coerenza con i principi generali.

In definitiva, è corretto il rimborso delle commissioni di cui alla lett. B dell'art. IV, effettuato nella misura di euro 298,32 in applicazione del criterio "pro rata temporis", alla luce della clausola XI del contratto.

Pertanto, deve essere respinta la domanda.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 37-18, in considerazione della natura documentale della presente causa, in complessivi euro 250,00 oltre accessori di legge.

### PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CLIENTE nei confronti della BANCA, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Respinge la domanda;
- 2) Condanna CLIENTE al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA, liquidate in complessivi euro 250,00 oltre IVA, c.p.a., spese generati come per legge;
- 3) Pone a carico del CLIENTE le spese di registrazione della sentenza.

Roma il 31 luglio 2020

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Emanuela Artone

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS